



PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 27 agosto 2018, sotto la Presidenza del rappresentante dell'UTI Natisone Roberto Trentin e con l'intervento dei seguenti componenti:

UTI Valli e Dolomiti Friulane Igor Alzetta Sindaco del Comune di Montereale V.	presente	UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	assente
UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente	UTI Noncello Mara Giacomini Sindaco del Comune di Roveredo in Piano	presente
UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del F.	assente	UTI Riviera Bassa Friulana Diego Navarra Sindaco del Comune di Carlino	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	presente	UTI Sile e Meduna Jessica Canton Sindaco del Comune di Fiume Veneto	assente
UTI Carnia Francesco Brolo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	assente	UTI Torre Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	Comune di Codroipo Fabio Marchetti Sindaco	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di S. Lorenzo Isontino	presente	Comune di Gemona del Friuli Roberto Revelant Sindaco	presente
UTI Friuli Centrale Pietro Fontanini Sindaco del Comune di Udine	presente	Comune di Monfalcone Anna Maria Cisint Sindaco	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	assente	Comune di Sacile Carlo Spagnol Sindaco	assente
UTI Giuliana Roberto Dipiazza Sindaco del Comune di Trieste	assente	Comune di San Daniele del Friuli Pietro Valent Sindaco	presente
UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	assente	Comune di Tarvisio Renzo Zanette Sindaco	assente

Partecipano con diritto di parola **Diego Navarra**, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana, **Ivan Buzzi**, Presidente UNCEM FVG.

Sono, inoltre, intervenuti alla seduta:

Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero

Barbara Zilli, Assessore regionale alle finanze e patrimonio

Gabriella Lugarà, Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Paolo Viola, Ragioniere generale, Direzione centrale finanze e patrimonio

Assiste anche con funzioni di segretario verbalizzante **Annamaria Pecile**, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare".

*Il **Vicepresidente Trentin** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 16.20.*

PUNTO 1

Il Vicepresidente **Trentin** porge innanzi tutto i saluti ai Sindaci che a partire dalla seduta odierna integrano la composizione del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2018, infatti, fanno parte del CAL anche i Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio.

Questi Comuni saranno componenti del CAL fino a quando non verrà portato a termine il procedimento per l'elezione del nuovo Consiglio delle autonomie locali, previsto dalla stessa legge regionale 19/2018, la cui prima fase dovrà svolgersi entro l'8 ottobre p.v..

Informa che tutti i Comuni hanno già ricevuto una nota in cui viene descritta la procedura da seguire per l'elezione del nuovo organo.

Anticipa, quindi, che nella prossima seduta il CAL sarà chiamato ad effettuare due tipologie di nomine.

Si dovrà effettuare la nomina di due esperti quali componenti del Comitato faunistico regionale, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 6, comma 3, lettera g). Il Comitato attuale rimane infatti in carica fino al 30 ottobre e va pertanto ricostituito.

Comunica che i rappresentanti degli enti locali attualmente componenti dell'organo sono il dott. Vittorino Dorotea e il dott. Claudio Klavora (nominato con delibera del CAL n. 7, del 14 giugno 2018) e che verrà trasmessa a tutti i componenti una nota riepilogativa dei requisiti che i soggetti da nominare devono possedere.

Comunica, inoltre, che è pervenuta la richiesta di designazione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'ARLEF - Agenzie Regionali per le Lingue Furlane/Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, come previsto dall'articolo 4 dello Statuto dell'ente, approvato con DPR n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il mandato del Consiglio di amministrazione di ARLEF scade infatti allo scadere della legislatura. In precedenza il CAL aveva nominato, con la delibera n. 42 del 18 dicembre 2013, il sindaco di Lestizza, Geremia Gomboso. Il testo della norma dispone che la designazione sia effettuata dai componenti del Consiglio delle autonomie locali "rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482".

Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna, ovvero il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare", comunica, infine, che l'UTI Carnia ha trasmesso la deliberazione del proprio Ufficio di Presidenza n.159 del 13 agosto 2018, che è a disposizione di tutti i componenti nella relativa cartellina.

(alle ore 16.22 entra Brollo, alle ore 16.31 entra Buzzi)

PUNTO 2

Si passa alla discussione del **punto 2** all'ordine del giorno. Al termine della discussione il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare".

Presidenza del Vicepresidente Trentin

UTI Natisone Roberto Trentin Sindaco del Comune di Premariacco	presente	UTI Noncello Mara Giacomini Sindaco del Comune di Roveredo in P.	presente
UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino Sindaco del Comune di Cervignano del Fr.	assente	UTI Riviera Bassa Friulana Diego Navarria Sindaco del Comune di Carlino	presente
UTI Canal del Ferro-Val Canale Ivan Buzzi Sindaco del Comune di Pontebba	presente	UTI Sile e Meduna Jessica Canton Sindaco del Comune di Fiume Veneto	assente
UTI Carnia Francesco Brollo Sindaco del Comune di Tolmezzo	presente	UTI Tagliamento Antonio Di Bisceglie Sindaco del Comune di San Vito al Tagl.	presente
UTI Carso Isonzo Adriatico Riccardo Marchesan Sindaco del Comune di Staranzano	assente	UTI Torre Sandro Rocco Sindaco del Comune di Attimis	presente
UTI Collinare Daniele Chiarvesio Sindaco del Comune di Fagagna	presente	UTI Valli e Dolomiti Friulane Igor Alzetta Sindaco del Comune di Montereale Valc.	presente
UTI Collio-Alto Isonzo Bruno Razza Sindaco del Comune di San Lorenzo Isont.	presente	Comune di Codroipo Fabio Marchetti Sindaco	presente
UTI Friuli Centrale Pietro Fontanini Sindaco del Comune di Udine	presente	Comune di Gemona del Friuli Roberto Revelant Sindaco	presente
UTI Gemonese Fabio Di Bernardo Sindaco del Comune di Venzone	assente	Comune di Monfalcone Anna Maria Cisint Sindaco	presente
UTI Giuliana Roberto Dipiazza Sindaco del Comune di Trieste	assente	Comune di Sacile Carlo Spagnol Sindaco	assente
UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	assente	Comune di San Daniele del Friuli Pietro Valent Sindaco	presente

UTI Mediofriuli Marco Del Negro Sindaco del Comune di Basiliano	assente	Comune di Tarvisio Renzo Zanette Sindaco	assente
Partecipano con diritto di parola: Diego Navarra , Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana e Ivan Buzzi , Presidente UNCEM FVG			

N. 37/11/2018

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” e che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze, così come modificata dalla legge regionale 31 luglio 2018, n.19 “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015”;

Visto l’articolo 4 della succitata legge regionale 19/2018 il quale prevede che in via transitoria la composizione del Consiglio delle autonomie locali sia integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio,

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n.8 del 22 febbraio 2017);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto “Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l’assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare”

Udito l’intervento dell’Assessore alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, il quale spiega che si intende apportare alcune modifiche rispetto alla deliberazione approvata in via preliminare dalla Giunta regionale e pertanto fa distribuire ai presenti il nuovo testo che illustra (allegato 1 all’estratto verbale). Ricorda che, nel complesso, i contenuti della delibera riflettono quelli delle delibere analoghe adottate per le altre Province soppresse, e concentra quindi l’illustrazione sulle modifiche introdotte.

Le modifiche riguardano il paragrafo che elenca i principi di carattere generale per l’assegnazione dei beni.

Alla lettera b), concernente gli immobili sedi istituzionali della Provincia, si introduce la previsione della messa a disposizione di uffici, oltre che locali di rappresentanza, a favore dei Comuni e delle Unioni.

Alla lettera f) si prevede che gli immobili adibiti a sedi di associazioni, ovvero di associazioni e di uffici, siano assegnati ai Comuni nel cui territorio insistono.

La lettera m) riguarda i relitti stradali ed è stata modificata prevedendo che, oltre ai terreni, anche gli eventuali fabbricati destinati alla realizzazione di interventi di viabilità di interesse regionale vengano assegnati alla Regione, prevedendo inoltre che gli altri terreni ed eventuali fabbricati afferenti alla viabilità sono assegnati ai Comuni nei cui territori insistono. Tale previsione tiene conto del fatto che la Provincia di Udine aveva numerose proprietà nel territorio di altre Province, ad esempio, in provincia di Pordenone; questi immobili, che sono principalmente relitti stradali, sono assegnati ai Comuni nel cui territorio insistono, a meno che non interessino la viabilità regionale.

È stata modificata anche la lettera p), prevedendo che i beni mobili non contenuti in beni immobili di proprietà della Provincia siano assegnati sulla base di una proposta di destinazione formulata dal Commissario nel rispetto della natura degli stessi e del loro utilizzo attuale. Si tratta ad esempio di beni mobili dati in comodato a Comuni o Unioni, la cui proprietà verrà decisa in base alla proposta del Commissario, sentiti i soggetti che hanno ricevuto in comodato quei beni.

Alla lettera q) viene soppresso il precedente punto 2, che viene sostituito con la previsione che le quote di partecipazione nelle società per la valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell’innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, sono attribuite alla Regione Si prevede inoltre che le quote di partecipazione nelle società in

liquidazione sono attribuite alla Regione. Ciò è dovuto al fatto che la Provincia di Udine aveva delle partecipazioni in società già in liquidazione; tali quote vengono assorbite dalla Regione e si procederà successivamente alla liquidazione.

Uditi gli interventi:

- **del rappresentante dell'UTI Carnia, Sindaco del Comune di Tolmezzo, Brollo**, il quale richiama l'atto di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione della Carnia, già trasmesso al Consiglio delle autonomie locali ed allegato al presente verbale (allegato 2 all'estratto verbale), con cui si chiede l'assegnazione della sede di via Carnia Libera 1944, n. 15 a Tolmezzo, immobile presso il quale hanno sede anche gli uffici dell'Unione, al fine di poter estendere e migliorare i servizi di ai cittadini, in particolare per quanto riguarda l'ufficio tributi, il Suap e la polizia locale. La richiesta era già stata presentata alla precedente Amministrazione, e chiede che possa essere valutata.

- **del rappresentante dell'UTI Friuli Centrale, Sindaco del Comune di Udine, Fontanini**, il quale spiega di conoscere bene gli argomenti affrontati nella delibera in esame in quanto attengono a beni che, come Presidente della ex Provincia di Udine, ha amministrato per una decina d'anni. Chiede quindi al dottor Viola, Commissario liquidatore della Provincia, delucidazioni circa il significato della locuzione di cui al punto p): "i beni mobili non contenuti in beni immobili di proprietà della Provincia sono assegnati sulla base di una proposta di destinazione formulata dal Commissario nel rispetto della natura degli stessi e del loro utilizzo attuale".

Chiede se tale disposizione faccia riferimento ai quadri e in generale alle collezioni d'arte attualmente depositate presso i musei del Comune di Udine. Si tratta di tipologie di beni culturali molto importanti, tra i quali, in particolare, la collezione d'arte della Provincia di Udine i cui pezzi, per la maggior parte dislocati nei locali della Provincia, si trovano esposti anche in Prefettura o in alcuni comuni del territorio come, ad esempio, a Lestizza. Altre opere significative, alcune a firma dei fratelli Basaldella, si trovano invece collocate negli istituti scolastici. Ritiene pertanto che, anche se è il Commissario il soggetto cui spetta assegnare i beni, sarebbe opportuno un preventivo confronto sul punto al fine di evitare la dispersione di un patrimonio consistente, composto da circa 400 opere d'arte. Chiede quindi all'Assessore, se non di voler considerare l'ipotesi di istituire una Commissione ad hoc, quantomeno di prevedere dei momenti di confronto, in primis con il Comune di Udine il quale, come detto, espone nei civici musei e nelle scuole cittadine alcune delle opere appartenenti all'ex Provincia. Un tanto affinché si possa giungere ad una decisione il più possibile condivisa circa la collocazione di questo importante patrimonio che comprende anche una sezione libraria.

Esprime quindi apprezzamento per il fatto che nel criterio di cui al punto b) della delibera in esame sia stata prevista la messa a disposizione di uffici a favore dei Comuni. Il Comune di Udine ha infatti una forte necessità di disporre di ulteriori spazi posto che, al momento, l'ente spende circa 300.000 euro all'anno per i contratti di affitto presso terzi. Poter pertanto utilizzare tutti o almeno una porzione degli uffici della Provincia costituirebbe un notevole risparmio per le casse comunali.

Da ultimo sottolinea come la maggior parte dei beni della ex Provincia siano destinati a confluire nel patrimonio del Comune di Udine in quanto si trovano ivi ubicati o collocati.

Udite le repliche:

- **dell'Assessore regionale Roberti** il quale spiega che la richiesta formulata dal Sindaco Brollo pare rientrare nella previsione di cui alla lettera b) così come modificata, pertanto sul punto verrà effettuato un approfondimento e una successiva valutazione. Fermo restando che la proprietà delle sedi istituzionali rimane in capo alla Regione, la fattispecie prevede infatti che l'amministrazione regionale possa concedere uffici compresi in tali sedi;

- **del Commissario liquidatore della Provincia di Udine, Paolo Viola**, il quale conferma che, per i beni mobili di cui alla locuzione citata, ci si riferisce anche al complesso delle opere d'arte menzionate dal Sindaco Fontanini. Spiega che sarà peraltro necessario effettuare una verifica puntuale in quanto alcuni pezzi potrebbero essere già ricompresi nei Piani di subentro dell'edilizia scolastica. Ritiene dunque opportuno per l'attività del Commissario, che vengano effettuati un paio di incontri dedicati alla ricognizione delle opere e alla loro destinazione complessiva.

Udito l'intervento del rappresentante dell'UTI Tagliamento, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento, Di Bisceglie, il quale interviene ricordando preliminarmente l'affermazione dell'Assessore Roberti, ovvero che la deliberazione in esame è improntata ai medesimi criteri utilizzati per le altre realtà regionali. Spiega che la deliberazione che ha avuto ad oggetto gli edifici scolastici prevedeva che gli immobili venissero trasferiti in prima battuta all'UTI del Noncello, per poi passare ai Comuni ove si trovano ubicati. La nuda proprietà degli immobili è in effetti passata in capo al Comune di San Vito, ma non è stata accompagnata dal corrispondente trasferimento di risorse umane e materiali correlato all'aspetto gestionale che fa capo all'UTI del Noncello. Nella consapevolezza delle oggettive difficoltà dell'UTI che non dispone di personale e risorse da trasferire, ritiene di promuovere un incontro con l'Unione del Noncello per affrontare tale fondamentale tematica, incontro al quale sarebbe opportuno partecipasse anche la Regione, stante l'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico. Formula quindi un'espressa richiesta di partecipazione della Regione all'incontro.

Udito l'intervento dell'Assessore regionale Roberti il quale manifesta la sua disponibilità a partecipare a tale incontro.

Udito l'intervento del rappresentante dell'UTI Collinare, Sindaco del Comune di Fagagna, Chiarvesio, il quale chiede un chiarimento con riferimento ai terreni afferenti alla viabilità, in particolare se i relitti stradali appartenenti alle ex strade provinciali vengano assegnati ai Comuni di pertinenza e in che modo. Ritiene infatti che qualora a seguito di allargamenti o modifiche di tratti di strada provinciali ci siano sedimi ai margini della viabilità stradale che possono essere utilizzati come sedi di piste ciclabili, sarebbe interessante che essi venissero trasferiti ai Comuni del territorio. In particolare chiede se sarà la Regione ad effettuare il frazionamento e poi la voltura al territorio.

Udito l'intervento del Direttore centrale autonomie locali Lugarà, la quale spiega che i relitti verranno trasferiti qualora non di interesse per la viabilità regionale; essi verranno attribuiti ai Comuni anche previo frazionamento in quanto sono agganciati catastalmente alle particelle stradali dei fabbricati

Udito l'intervento dell'Assessore regionale Zilli la quale spiega che il criterio seguito nella delibera prevede che ove ci sia una viabilità di interesse regionale anche gli ex relitti rimangono a questa afferenti anche alla luce del fatto che non risulta appetibile per un Comune ottenere tale relitto stradale. Ove invece non vi sia questo tipo di vincolo, i relitti stradali vengono trasferiti ai Comuni e, qualora ci siano da effettuare frazionamenti, questi saranno a carico della Regione per evitare problematiche ulteriori ai Comuni che già si fanno carico di tali particelle catastali che non in tutti i casi rivestono utilità

Udito l'intervento del rappresentante dell'UTI Natissone, Sindaco del Comune di Premariacco, Trentin il quale fa presente che vi sono alcune strade ex provinciali che hanno perso la propria funzionalità perché nel frattempo la Provincia ha realizzato delle viabilità alternative; per alcuni dei vecchi tracciati, che passano all'interno dei centri abitati, molti Comuni hanno chiesto il declassamento a strade comunali, cosa che permetterebbe una gestione più semplice sia per quanto riguarda i privati sia per i Comuni; i funzionari provinciali avevano iniziato una mappatura per identificare quali tracciati potessero essere declassati; chiede che la questione sia tenuta presente, pur non rientrando nella delibera oggi in discussione.

In merito all'edilizia scolastica, ricorda che a Cividale del Friuli sono presenti alcune scuole originariamente di proprietà della Provincia, per le quali la gestione della manutenzione si è rilevata piuttosto macchinosa in questa fase transitoria, dal momento che alla cessione della proprietà degli immobili all'Unione non è corrisposto il passaggio di adeguate risorse umane e finanziarie per provvedere alla manutenzione; chiede attenzione per questa problematica.

Udito la replica dell'Assessore regionale Zilli la quale in merito ai relitti ex provinciali, ora nell'alveo dei Comuni, precisa, che molti di essi sono già stati trasferiti, insieme alle funzioni, con una precedente delibera, ma con il medesimo criterio utilizzato nella delibera oggi in esame: laddove c'è una richiesta da parte degli enti locali per la valorizzazione si ha la cessione al Comune.

Udito l'intervento del rappresentante dell'UTI Valli e Dolomiti Friulane, Sindaco del Comune di Montebelluna, Alzetta, il quale si riallaccia alle considerazioni espresse dai Sindaci Di Bisceglie e Trentin in merito all'attenzione necessaria al tema della manutenzione degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda le opere d'arte, ritiene che queste vadano valorizzate e non disperse, e ritiene che la tematica sia stata considerata con attenzione dall'Amministrazione regionale; in generale, esprime apprezzamento per il clima collaborativo con cui si è svolta la seduta odierna.

Udita la replica dell'Assessore regionale Roberti il quale sottolinea come la gestione dell'edilizia scolastica, pur non essendo all'ordine del giorno della riunione, è un tema verso il quale vige la massima attenzione da parte dell'Amministrazione; si tratta di una problematica che riguarda l'intero territorio regionale e che deriva dalla mancata attribuzione di adeguate risorse a seguito dell'attribuzione della funzione alle Unioni, secondo le scelte operate dall'Amministrazione precedente. Alcune Unioni hanno già chiesto alla Regione di provvedere in quanto non sono in grado di farsene carico. La tematica è tra quelle che saranno prioritariamente affrontate nei prossimi mesi, nell'ambito della riforma degli enti locali, che prevede l'istituzione di enti intermedi tra le cui funzioni ricadrà sicuramente anche la gestione dell'edilizia scolastica.

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare" con le modifiche illustrate dall'Assessore Roberti come da allegato all'estratto verbale;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Lr 20/2016, art 10, comma 1, lettera g). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. Approvazione preliminare" con le modifiche illustrate dall'Assessore Roberti come da allegato all'estratto verbale.

La seduta termina alle ore 16.53.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Vicepresidente
f.to Roberto Trentin

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'11 OTTOBRE 2018

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016”;

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e, in particolare, gli articoli 32 e 35 e gli Allegati A, B, C e C bis;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20/2016, ove è previsto che il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato e si conclude secondo le previsioni di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale;

Richiamato altresì l'articolo 10 della legge regionale 20/2016 - come sostituito dall'articolo 9, comma 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” – disciplinante il procedimento per la soppressione della Provincia di Udine;

Richiamato inoltre il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 citato, secondo cui entro l'1 giugno 2018 il Commissario liquidatore trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, riferito all'1 gennaio 2018;

Visto l'atto di ricognizione adottato con decreto del Commissario liquidatore n. 4 del 31 maggio 2018, trasmesso alla Regione con nota prot. n. 2194 del 01.06.2018;

Richiamato altresì il comma 1, lettera h), del medesimo articolo 10, ove è previsto che entro l'1 ottobre 2018 il Commissario liquidatore, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi, trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), redatta in conformità alle disposizioni indicate all'articolo 8;

Visto l'articolo 9 della legge regionale 20/2016, recante disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2016 ai sensi del quale le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni ad essi partecipanti, secondo i criteri determinati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 684 di data 7 aprile 2017, con cui sono stati definiti i criteri per l'attribuzione delle quote di partecipazione della Provincia di Udine nei consorzi di sviluppo industriale ai Comuni partecipanti ai consorzi medesimi;

Visto l'articolo 9 bis, commi 1 e 3 bis, della legge regionale 20/2016 - inserito dall'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 "Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture" - che detta disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali;

Richiamato l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2016, il quale dispone che l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, recante disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province;

Vista la propria deliberazione n. 1346 del 19 luglio 2018, con la quale sono stati approvati in via preliminare i criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni della Provincia di Udine, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge regionale 20/2016;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge regionale 12/2015, nella seduta del ____ 2018, estratto n. ____, sulla predetta deliberazione n. 1346 del 19 luglio 2018, *[con le modificazioni illustrate dall'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie, e riportate nell'Allegato all'estratto al verbale del Consiglio medesimo];*

Preso atto del parere espresso in data ____ 2018 dalla V Commissione consiliare, competente per materia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera g) della legge regionale 20/2016;

Ritenuto che l'individuazione dei suddetti criteri debba essere effettuata sulla base dei seguenti principi di carattere generale volti a garantire trasparenza, razionalità e uniformità nella redazione del piano di liquidazione e nell'assegnazione dei beni immobili e delle partecipazioni provinciali:

a) gli enti cui sono assegnati i beni immobili garantiscono agli enti succeduti alla Provincia nell'esercizio delle funzioni la disponibilità dei locali necessari al personale adibito a svolgere le funzioni trasferite;

b) gli immobili sedi istituzionali della Provincia comprensivi degli uffici annessi sono assegnati alla Regione, ferma restando l'eventuale messa a disposizione di locali di rappresentanza **e di uffici** a favore dei Comuni e delle Unioni;

c) gli immobili sedi di uffici, diversi da quelli di cui alla lettera b), sono assegnati all'ente cui appartiene o che è destinatario della prevalenza del personale che vi opera, il quale è tenuto a mettere eventualmente a disposizione degli altri enti subentranti i locali necessari allo svolgimento delle funzioni;

- d) gli immobili utilizzati a titolo gratuito o agevolato da parte di enti locali diversi dalla Provincia per lo svolgimento di attività istituzionali sono assegnati ai Comuni nel cui territorio tali immobili insistono. Qualora gli immobili siano utilizzati da consorzi di enti locali, sono assegnati ad essi;
- e) gli immobili locati o comunque messi a disposizione dello Stato sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- f) gli immobili adibiti a sedi di associazioni, **ovvero a sedi di associazioni e di uffici**, sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- g) gli immobili adibiti a finalità culturali, diversi da quelli riconducibili alle lettere da d) ad f), sono assegnati alla Regione con contestuale affidamento in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (ERPAC);
- h) i terreni e gli edifici con finalità sportive e ricreative sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- i) i terreni e gli edifici con finalità di tutela ambientale sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- j) gli immobili con finalità socio assistenziali, diversi da quelli riconducibili alle lettere da d) ad f), sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- k) i terreni adibiti ad uso agricolo e connessi edifici sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- l) i terreni dei comprensori su cui insistono edifici di proprietà di enti diversi sono assegnati alla Regione;
- m) ~~i terreni adibiti a viabilità di interesse locale sono assegnati ai Comuni nel cui territorio insistono;~~ i terreni **e gli eventuali fabbricati** destinati alla realizzazione di interventi di viabilità (veicolare e ciclabile) di interesse regionale sono assegnati alla Regione; i terreni di pertinenza di strade statali assegnate in gestione alla Regione ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" sono assegnati alla Regione nelle more del loro successivo trasferimento al demanio statale; **gli altri terreni ed eventuali fabbricati afferenti alla viabilità sono assegnati ai Comuni nei cui territori insistono;**
- n) i terreni e gli immobili adibiti a giardini e orti botanici sono assegnati ai comuni nel cui territorio insistono;
- o) gli immobili inutilizzati, i terreni e gli edifici diversi da quelli indicati alle lettere da b) ad m), sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono;
- p) i criteri indicati alle lettere da b) a g) e da l) a ~~n~~ **o**) possono essere derogati da accordi intervenuti tra gli enti interessati, intendendosi per tali gli enti destinatari dei beni in applicazione dei criteri citati e quelli destinatari dei beni in applicazione dell'accordo. **I beni mobili non contenuti in beni immobili di proprietà della Provincia sono assegnati sulla base di una proposta di destinazione formulata dal Commissario nel rispetto della natura degli stessi e del loro utilizzo attuale;**
- q) le partecipazioni in società sono attribuite come di seguito indicato:

1) le quote di partecipazione nelle società fieristiche sono attribuite ai Comuni nel cui territorio le società medesime dispongono di immobili fieristici, in proporzione alla popolazione rispettivamente residente;

~~2) le quote di partecipazione nelle società di logistica interportuale sono attribuite alla Regione;~~

2) ⇒ le quote di partecipazione nelle società per la valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 sono attribuite alla Regione;

~~4) le quote di partecipazione nelle società di trasporto pubblico locale sono attribuite ai Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente in ragione del carattere di esponenzialità di interessi relativi all'intero territorio provinciale.~~

~~Resta impregiudicato, nei limiti consentiti, ogni orientamento della Regione volto a mantenere, con gli Enti Locali, la governance del sistema del Trasporto Pubblico Locale regionale con un ruolo attivo riguardo alle scelte di indirizzi relative alla programmazione e gestione del servizio;~~

3) le quote di partecipazione nelle società in liquidazione sono attribuite alla Regione;

4) ⇒ le quote di partecipazione nelle restanti società sono assegnate ai Comuni che già vi partecipano in proporzione alla rispettiva partecipazione o, in difetto, ai Comuni che succedono alla Provincia in proporzione alla rispettiva popolazione residente;

r) le partecipazioni in consorzi tra enti locali e altri enti pubblici sono attribuite ai Comuni partecipanti al consorzio in proporzione alla rispettiva partecipazione o, in difetto, ai Comuni che succedono alla Provincia in proporzione alla rispettiva popolazione residente;

s) le partecipazioni in fondazioni, associazioni ed altri enti privati sono assegnate ai Comuni in cui gli stessi hanno la sede legale, fatte salve le partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale che sono assegnate, unitamente agli oneri e alle prerogative in genere, alla Regione, nelle more della revisione dei rispettivi statuti;

Ritenuto opportuno stabilire che ai fini della presente deliberazione, la popolazione residente è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge regionale 20/2016 - come sostituito dall'articolo 9, comma 50, della legge regionale 44/2017 - con riferimento alla Provincia di Udine, i criteri per l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni;

Dato atto che l'assegnazione dei beni immobili provinciali non modifica, fino alla loro naturale scadenza, i rapporti giuridici di cui sono titolari altri soggetti;

Visto l'allegato alla Generalità di Giunta Regionale n. 964 del 24 maggio 2017, e in particolare la lettera F, ultimo alinea, che prevede la non assoggettabilità alla compilazione della scheda Aiuti di Stato (anche del solo frontespizio) delle deliberazioni che individuano i criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle Province commissariate;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero di concerto con l'Assessore regionale alle finanze e patrimonio,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. di approvare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge regionale 20/2016, con riferimento alla Provincia di Udine, i seguenti criteri per l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni:

A. IMMOBILI UNITAMENTE AI BENI MOBILI IN ESSI CONTENUTI

A.1 Immobili sedi istituzionali della Provincia comprensivi degli uffici annessi

Gli immobili sedi istituzionali della Provincia comprensivi degli uffici annessi sono assegnati alla Regione, ferma restando l'eventuale messa a disposizione di locali di rappresentanza e di uffici a favore dei Comuni e delle Unioni.

A.2 Immobili, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sedi di uffici

Gli immobili sedi di uffici, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sono assegnati all'ente cui appartiene o che è destinatario della prevalenza del personale che vi opera, il quale è tenuto a mettere eventualmente a disposizione degli altri enti subentranti i locali necessari allo svolgimento delle funzioni.

A.3 Immobili utilizzati da enti locali diversi dalla Provincia

Gli immobili utilizzati a titolo gratuito o agevolato da parte di altri enti locali per lo svolgimento di attività istituzionali sono assegnati ai Comuni nel cui territorio tali immobili insistono. Qualora gli immobili siano utilizzati da consorzi di enti locali sono assegnati ad essi.

A.4 Immobili locati o messi a disposizione dello Stato

Gli immobili locati o comunque messi a disposizione dello Stato sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.5 Immobili sedi di associazioni

Gli immobili adibiti a sedi di associazioni, ovvero a sedi di associazioni e di uffici, sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.6 Immobili con finalità culturali

Gli immobili adibiti a finalità culturali, diversi da quelli riconducibili alle categorie da A.3 ad A.5, sono assegnati alla Regione con contestuale affidamento in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

A.7 Immobili con finalità sportive e ricreative

I terreni e gli edifici con finalità sportive e ricreative sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.8 Immobili con finalità di tutela ambientale

I terreni e gli edifici con finalità di tutela ambientale sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.9 Immobili con finalità socio assistenziali

Gli immobili con finalità socio assistenziali, diversi da quelli riconducibili alle categorie da A.3 ad A.5, sono assegnati ai Comuni sui quali insistono.

A. 10 Terreni adibiti ad uso agricolo e connessi edifici

I terreni adibiti ad uso agricolo e connessi edifici sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.11 Terreni dei comprensori su cui insistono edifici di proprietà di enti diversi

I terreni dei comprensori su cui insistono edifici di proprietà di enti diversi sono assegnati alla Regione.

A.12 Terreni ~~adibiti~~ afferenti alla viabilità

~~I terreni adibiti a viabilità di interesse locale sono assegnati ai Comuni nel cui territorio insistono.~~

I terreni e gli eventuali fabbricati destinati alla realizzazione di interventi di viabilità (veicolare e ciclabile) di interesse regionale sono assegnati alla Regione.

I terreni di pertinenza di strade statali assegnate in gestione alla Regione ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" sono assegnati alla Regione nelle more del loro successivo trasferimento al demanio statale. Gli altri terreni ed eventuali fabbricati afferenti alla viabilità sono assegnati ai Comuni nei cui territori insistono.

A.13 Terreni ed immobili adibiti a giardini e orti botanici

I terreni e gli immobili adibiti a giardini e orti botanici sono assegnati ai comuni nel cui territorio insistono.

A. 14 Immobili inutilizzati e altri terreni ed edifici diversi da quelli sopra indicati

Gli immobili inutilizzati e i terreni ed edifici diversi da quelli indicati alle lettere da A.1 ad ~~A.11~~ A.12, sono assegnati ai Comuni nel cui territorio essi insistono.

A.15 Deroghe

I criteri elencati ai punti da A.1 ad A.6 e da A.11 ad ~~A.13~~ A.14 possono essere derogati da accordi intervenuti tra gli enti interessati, intendendosi per tali gli enti destinatari dei beni in applicazione dei criteri citati e quelli destinatari dei beni in applicazione dell'accordo.

I beni mobili non contenuti in beni immobili di proprietà della Provincia sono assegnati sulla base di una proposta di destinazione formulata dal Commissario nel rispetto della natura degli stessi e del loro utilizzo attuale.

B. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

B.1 Società fieristiche

Le quote di partecipazione nelle società fieristiche sono attribuite ai Comuni nel cui territorio le società medesime dispongono di immobili fieristici, in proporzione alla popolazione rispettivamente residente.

~~B.2 Società di logistica interportuale~~

~~Le quote di partecipazione nelle società di logistica interportuale sono attribuite alla Regione.~~

B.2 B.3 Società per la valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Le quote di partecipazione nelle società per la valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 sono attribuite alla Regione.

~~B.4 Società di trasporto pubblico locale~~

~~Le quote di partecipazione nelle società di trasporto pubblico locale sono assegnate ai Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente in ragione del carattere di esponenzialità di interessi relativi all'intero territorio provinciale. Resta impregiudicato, nei limiti consentiti, ogni orientamento della Regione volto a mantenere, con gli Enti Locali, la governance del sistema del Trasporto Pubblico Locale regionale con un ruolo attivo riguardo alle scelte di indirizzo relative alla programmazione e gestione del servizio.~~

B.3 Società in liquidazione

Le quote di partecipazione nelle società in liquidazione sono attribuite alla Regione.

B.4 B.5 Altre società

Le quote di partecipazione nelle restanti società sono assegnate ai Comuni che già vi partecipano in proporzione alla rispettiva partecipazione o, in difetto, ai Comuni che succedono alla Provincia in proporzione alla rispettiva popolazione residente.

B.5 B.6 Deroghe

I criteri elencati ai punti B.1 e B.4 possono essere derogati da accordi intervenuti tra gli enti interessati, intendendosi per tali gli enti destinatari dei beni in applicazione dei criteri citati e quelli destinatari dei beni in applicazione dell'accordo.

C. PARTECIPAZIONE IN CONSORZI TRA ENTI LOCALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Le quote di partecipazione in consorzi tra enti locali e in altri enti pubblici sono assegnate ai Comuni partecipanti al consorzio in proporzione alla rispettiva partecipazione o, in difetto, ai Comuni che succedono alla Provincia in proporzione alla rispettiva popolazione residente.

D. PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI PRIVATI

Le partecipazioni in genere in fondazioni, associazioni ed altri enti privati sono assegnate ai Comuni in cui gli stessi hanno la sede legale, fatte salve le partecipazioni

27 agosto 2018

in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale che sono assegnate, unitamente agli oneri e alle prerogative in genere, alla Regione, nelle more della revisione dei rispettivi statuti.

- 2.** di stabilire che, ai fini della presente deliberazione, la popolazione residente è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- 3.** di stabilire che gli enti cui sono assegnati i beni immobili garantiscono agli enti succeduti alla Provincia di Udine nell'esercizio delle funzioni la disponibilità dei locali necessari al personale adibito a svolgere le funzioni trasferite;
- 4.** di dare atto che resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 9 bis, commi 1 e 3 bis, della legge regionale 20/2016, che recano disposizioni speciali per la successione rispettivamente nelle partecipazioni e negli immobili delle Province;
- 5.** di dare atto che l'assegnazione dei beni immobili provinciali non modifica, fino alla loro naturale scadenza, i rapporti giuridici di cui sono titolari altri soggetti.



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

Verbale dell'Ufficio di Presidenza

N. 159

Reg. Delib. 2018

Data 13/08/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1346 DEL 19.07.2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tredecim** del mese di **agosto** alle ore **17:00** nella sede dell'UTI, a seguito di regolare convocazione, si è riunito l'Ufficio di Presidenza in sessione ORDINARIA.

Sono intervenuti:

Nominativo	Presente	Assente
BROLLO FRANCESCO		X
ZANIER CORIGLIO	X	
BORGHI GIANNI	X	
SOLARI VERIO	X	
BEORCHIA MARA	X	
CORTOLEZZIS LUIGI		X
MENTIL MASSIMO		X

Assiste il Segretario dell'Ente, **dott.ssa Vittoria Angeli**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra **Mara Beorchia** nella sua qualità di Vice Presidente invitando l'Ufficio di Presidenza ad adottare la seguente deliberazione:

VISTI gli articoli 26, 27 e 32 e gli Allegati C e C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20/2016, ove è previsto che il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato e si conclude secondo le previsioni di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale;

RICHIAMATO altresì l'articolo 10 della legge regionale 20/2016 - come sostituito dall'articolo 9, comma 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020" – disciplinante il procedimento per la soppressione della Provincia di Udine;

RICHIAMATO inoltre il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 citato, secondo cui entro l'1 giugno 2018 il Commissario liquidatore trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano l'atto di

ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, riferito all'1 gennaio 2018;

VISTO l'atto di ricognizione adottato con decreto del Commissario liquidatore n. 4 del 31 maggio 2018, trasmesso alla Regione con nota prot. n. 2194 del 01.06.2018;

RICHIAMATO altresì il comma 1, lettera h), del medesimo articolo 10, ove è previsto che entro l'1 ottobre 2018 il Commissario liquidatore, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi, trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), redatta in conformità alle disposizioni indicate all'articolo 8;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 19.07.2018 con la quale, tra l'altro, vengono approvati i criteri per l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni, e in particolare si prevede che:

“A. IMMOBILI UNITAMENTE AI BENI MOBILI IN ESSI CONTENUTI

A.1 Immobili sedi istituzionali delle Province comprensivi degli uffici annessi

Gli immobili sedi istituzionali delle Province comprensivi degli uffici annessi sono assegnati alla Regione, ferma restando l'eventuale messa a disposizione di locali di rappresentanza a favore dei Comuni e delle Unioni.

A.2 Immobili, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sedi di uffici

Gli immobili sedi di uffici, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sono assegnati all'ente cui appartiene o che è destinatario della prevalenza del personale che vi opera, il quale è tenuto a mettere eventualmente a disposizione degli altri enti subentranti i locali necessari allo svolgimento delle funzioni.

A.3 Immobili utilizzati da enti locali diversi dalla Provincia

Gli immobili utilizzati a titolo gratuito o agevolato da parte di altri enti locali per lo svolgimento di attività istituzionali sono assegnati ai Comuni nel cui territorio tali immobili insistono. Qualora gli immobili siano utilizzati da consorzi di enti locali sono assegnati ad essi.”

e

“A.15 Deroghe

I criteri elencati ai punti da A.1 ad A.6 e ai punti A.11, A.12 e A.13 possono essere derogati da accordi intervenuti tra gli enti interessati, intendendosi per tali gli enti destinatari dei beni in applicazione dei criteri citati e quelli destinatari dei beni in applicazione dell'accordo.”;

RILEVATO che dalla diretta applicazione di quanto indicato ai punti A1 e A2 la sede della Provincia di Udine in Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944, n. 15, risulterebbe assegnata alla Regione salvo la deroga di cui alla lettera A.15;

RILEVATO che attualmente presso la sede di cui sopra sono collocati:

- n. 3 dipendenti della Regione per lo svolgimento di funzioni residue della Provincia;
- n. 1 dipendente della Regione per lo svolgimento di attività varie;
- n. 4 dipendenti della Regione per lo svolgimento di funzioni relative alla viabilità (le attività sul territorio sono svolte da dipendenti che da sempre utilizzano i tre cantieri dislocati in Carnia e in Canal del Ferro);
- alcuni dipendenti regionali per attività di Polizia Ambientale che continuano ad utilizzare una stanza della sede provinciale;
- n. 2 dipendenti dell'UTI Friuli Centrale per lo svolgimento delle funzioni di edilizia scolastica;

RILEVATO che la sede degli uffici dell'ex Provincia di Udine in Tolmezzo di cui sopra è collocata nel medesimo edificio ove ha sede questa Unione ed è facilmente e immediatamente integrabile nelle reti tecnologiche dell'Ente;

CONSIDERATO che disporre dell'immobile permetterebbe di organizzare degli sportelli di front office ben organizzati, in particolare per quanto riguarda la polizia locale e i tributi comunali;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento delle funzioni comunali di cui alle lr 26/2014 e secondo le tempistiche di cui all'art. 34 dello Statuto, gli spazi all'interno dell'Ente risultano attualmente insufficienti a contenere il personale trasferito e risulta:

- necessario riadattare uffici studiati e predisposti per diverse esigenze, determinando:
 - disfunzioni organizzative;
 - indistinguibilità tra uffici di front office e back office
 - mancato rispetto della privacy degli utenti, a causa dei limitati spazi degli operatori. Infatti, vi sono ben tre stanze nelle quali lavorano tre operatori contemporaneamente, in non più di 30 mq e viene effettuata anche attività di sportello;
- inefficiente il layout degli spazi e ciò determina effetti negativi su produttività, coinvolgimento dei dipendenti, sulla comunicazione interna ed esterna e quindi sull'efficienza. Vi sono stanze nelle quali lavorano in 35 mq sino a 5 lavoratori;
- impossibile riservare sale meeting, causando così ulteriori inefficienze nella gestione del personale;
- difficile ottimizzare l'attività dei diversi uffici e l'aggregazione dei dipendenti, dovendo lasciare gli operatori nelle sedi comunali;
- più probabile il verificarsi di incidenti o situazioni rischiose che si hanno in ambienti lavorativi non adeguati;

RILEVATO che per ovviare a quanto sopradescritto questa Unione potrebbe essere costretta a ricercare soluzioni a pagamento per l'ottimizzazione della gestione degli spazi;

RILEVATO inoltre che nel corso dei prossimi anni questo Ente provvederà a acquistare automezzi, in particolare per la Polizia Locale, e non disponendo di un numero sufficiente di locali di ricovero sarà costretta a locare ulteriori spazi auto, mentre gli immobili provinciali dispongono anche di spazi per auto, che risulterebbe utilizzato dai dipendenti del disciolto ente provinciale;

PRESO ATTO che:

- la Regione ha in Tolmezzo realizzato da pochi anni una sede in Via Jacopo Linussio, 2 e che il personale da trasferire ex provinciale alla Regione che svolge funzioni amministrative (n. 3 unità) e i dipendenti regionali che svolgono attività in merito alla viabilità a attività varie (n. 5 unità in complessivo) sono facilmente ricollocabili all'interno di tale sede e che il trasferimento dei dipendenti in tale sede permetterebbe anche un maggior controllo dell'attività svolta da parte di detto personale che risulta, tra l'altro, scarsamente presidiato;
- la Regione dispone di ampi spazi presso il Vivaio Forestale Regionale "Avons";
- sino al trasferimento edilizia scolastica già di competenza provinciale, ora in via transitoria gestita dall'UTI Friuli centrale in forza di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 e che il personale che svolge tale funzione potrà mantenere l'occupazione di locali e posti auto necessari, sino al trasferimento a questa Unione della funzione;

RITENUTO di esprimere alla Giunta Regionale, all'Assessore competente, alla Commissione Consiliare Competente, al Consiglio delle Autonomie Locali la propria contrarietà all'attuale formulazione dei principi A.1, A.2, A.3 e A.15 di cui alla Delibera 1346/2018 e:

- tenuto conto quanto sopra esposto, di prevedere che la sede della Provincia di Udine di Via Carnia Libera 1944, n. 15 a Tolmezzo venga assegnata in proprietà a questa amministrazione;
- di prevedere specifica deroga ai principi di cui alle lettere A1, A2 e A3 della delibera, riformulando la lettera A2 nella seguente maniera. “Gli immobili sedi di uffici, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sono assegnati all’ente cui appartiene o che è destinatario della prevalenza del personale che vi opera, il quale è tenuto a mettere eventualmente a disposizione degli altri enti subentranti i locali necessari allo svolgimento delle funzioni, salvo che l’ente così individuato sia proprietario di una sede sufficientemente dimensionata nel medesimo Comune e che altro ente subentrato nello svolgimento di funzioni provinciali non sia collocato nel medesimo complesso immobiliare. In tale caso l’immobile viene assegnato a tale Ente.”;

RILEVATA l’urgenza;

VISTO l’art. 1 comma 19 della L.R.21/2003 e successive modificazioni;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa;
2. di esprimere alla Giunta Regionale, all’Assessore Competente, alla Commissione Consiliare Competente, al Consiglio delle Autonomie Locali la propria contrarietà all’attuale formulazione dei principi A.1, A.2, A.3 e A.15 di cui alla Delibera 1346/2018 e:
 - tenuto conto quanto sopra esposto, di prevedere che la sede della Provincia di Udine di Via Carnia Libera 1944, n. 15 a Tolmezzo venga assegnata in proprietà a questa amministrazione;
 - di prevedere specifica deroga ai principi di cui alle lettere A1, A2 e A3 della delibera, riformulando la lettera A2 nella seguente maniera. “Gli immobili sedi di uffici, diversi da quelli di cui alla lettera A.1, sono assegnati all’ente cui appartiene o che è destinatario della prevalenza del personale che vi opera, il quale è tenuto a mettere eventualmente a disposizione degli altri enti subentranti i locali necessari allo svolgimento delle funzioni, salvo che l’ente così individuato sia proprietario di una sede sufficientemente dimensionata nel medesimo Comune e che altro ente subentrato nello svolgimento di funzioni provinciali non sia collocato nel medesimo complesso immobiliare. In tale caso l’immobile viene assegnato a tale Ente.”;

con votazione unanime e separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Vice Presidente
Mara Beorchia
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario
dott.ssa Vittoria Angeli
Atto Firmato Digitalmente